

CO.S.R.A.B.

CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI AREA BIELLESE

Sede presso il Municipio di Biella

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Verbale n. 15 del 28/09/2018

OGGETTO:

L.R. N. 1/2018. APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVO STATUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL CONSORZIO DI AREA VASTA DENOMINATO CO.S.R.A.B.

Il giorno **ventotto settembre duemiladiciotto, alle ore 15,00** in Biella, Corso G. Pella n. 2, nella Sala Seminari della Città degli Studi, si è riunita, previa convocazione, in *seduta straordinaria in 2° convocazione* l'Assemblea Consorziale, con l'osservanza delle formalità prescritte dallo Statuto del Consorzio.

Ai fini del calcolo delle quote millesimali di presenza, risultano rappresentati i sottoindicati Comuni nelle persone dei Signori:

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	PRES.	ASS.
AILOCHE	MASSIMO LANGHI			X
ANDORNO MICCA	DAVIDE CROVELLA	EDGARDO MAGENGA	X	
BENNA	MAURO NICOLI			X
BIELLA	MARCO CAVICCHIOLI	DIEGO PRESA	X	
BIOGLIO	STEFANO CEFFA			X
BORRIANA	FRANCESCA GUERRIERO			X
BRUSNENGO	FABRIZIO BERTOLINO			X
CALLABIANA	LORENZO VERCELLOTTI			X
CAMANDONA	GLIAN PAOLO BOTTO STELLIA			X
CAMBURZANO	ELENA PESOLE			X
CAMPIGLIA CERVO	MAURIZIO PIATTI			X
CANDELO	MARIELLA BIOLLINO	GABRIELLA DI LANZO	X	
CAPRILE	MASSIMO PAGANINI			X
CASAPINTA	MAURO FANGAZIO			X
CASTELLETTO CERVO	RENZO SELVA		X	
CAVAGLIA'	GIANCARLO BORSOI	STEFANIA TOSONE	X	
CERRETO CASTELLO	CARMELO BUSSO			X
CERRIONE	ANNA MARIA ZERBOLA	GLORIA MORELLO	X	
COGGIOLA	GIANLUCA FOGLIA BARBISIN		X	

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	PRES.	ASS.
COSSATO	CLAUDIO CORRADINO	CARLO FURNO MARCHESE	X	
CREVACUORE	MASSIMO TOSO			X
CURINO	ADRIANO BUZIO			X
DONATO	DESIRÉE DUOCCIO			X
DORZANO	SERGIO GUSULFINO			X
GAGLIANICO	PAOLO MAGGIA			X
GIFFLENGA	ELISA POLLERO			X
GRAGLIA	ELENA ROCCHI	FRANCESCA MUSSONE	X	
LESSONA	CHIARA COMOGLIO		X	
MAGNANO	PIERLUIGI PIAZZA			X
MASSAZZA	RENATO CARMELLINO		X	
MASSERANO	SERGIO FANTONE			X
MEZZANA MORTIGLIENGO	ALFIO SERAFLA		X	
MIAGLIANO	ALESSANDRO MOGNAZ			X
MONGRANDO	ANTONIO FILONI			X
MOSSO	CARLO GROSSO			X
MOTTALCIATA	ROBERTO VANZI		X	
MUZZANO	ROBERTO FAVARIO			X
NETRO	TIZIANA PASQUALE in GOVERNATO			X
OCCHIEPPO INFERIORE	MONICA MOSCA	MARCO BAIETTO	X	
OCCHIEPPO SUPERIORE	EMANUELE RAMELLA PRALUNGO			X
PETTINENGO	ERMANNINO MASSERANO			X
PIATTO	ENZO GIACOMINI			X
PIEDICAVALLLO	CARLO ROSAZZA PRIN			X
POLLONE	VINCENZO FERRARIS			X
PONDERANO	ELENA CHIORINO	MARZIO OLIVERO	X	
PORTULA	FABRIZIO CALCIA ROS			X
PRALUNGO	RAFFAELLA MOLINO			X
PRAY	GIAN MATTEO PASSUELLO	GIANFRANCO MENCATTINI	X	
QUAREGNA	KATIA GIORDANI			X
RONCO BIELLESE	CARLA MOGLIA in SEGALA		X	
ROPPOLO	GIORGIO BOLTRI	RENATO CORONA	X	
ROSAZZA	FRANCESCA DELMASTRO DELLE VEDOVE	MARZIO OLIVERO	X	
SAGLIANO MICCA	PATRICK FORGNONE	ENRICO PRINA MELLO	X	
SALA BIELLESE	MICHELA PASQUIN			X
SALUSSOLA	CARLO CABRIO		X	
SANDIGLIANO	MAURO MASIERO	MARILISA CAROLLO	X	
SOPRANA	MICHELE ROLE MUCET	GABRIELLA MAFFEI	X	
SORDEVOLO	RICCARDO LUNARDON			X
SOSTEGNO	GIUSEPPE FRAMORANDO			X
STRONA	DAVIDE CAPPIO		X	

COMUNE	SINDACO	DELEGATO	PRES.	ASS.
TAVIGLIANO	GINO MANTELLO	UGO GROSSO	X	
TERNENGO	FRANCESCO VETTORETTO			X
TOLLEGNO	IVANO SIGHEL			X
TORRAZZO	SANDRO DOMENICO MENALDO	BRUNO GIANSETTI	X	
TRIVERO	MARIO CARLI	GABRIELLA MAFFEI	X	
VALDENGO	ROBERTO PELLA			X
VALLANZENGO	MICHELA TRABBIA			X
VALLE MOSSO	CRISTINA SASSO		X	
VALLE SAN NICOLAO	MARICA ELENA CERRONE		X	
VEGLIO	NICOLA MARZOLLA			X
VERRONE	CINZIA BOSSI		X	
VIGLIANO BIELLESE	CRISTINA VAZZOLER	VITTORIO MAIORANO	X	
VILLA DEL BOSCO	ALESSANDRO TODARO			X
VILLANOVA BIELLESE	GIOVANNI MANGIARACINA			X
VIVERONE	RENZO CARISIO			X
ZIMONE	PIERGIORGIO GIVONETTI	FRANCO ZAMPIERI	X	
ZUBIENA	DAVIDE BASSO			X
ZUMAGLIA	ELVEZIA DELVENTO			X

Assume la Presidenza il dr. Roberto VANZI, Presidente dell'Assemblea.

Partecipa alla seduta il Segretario del Consorzio, dr.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa altresì, il Presidente del Consorzio, avv. Michele LERRO, ai sensi dell'art. 24, comma 3, dello Statuto.

Sono inoltre presenti, il Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario, dr. Roccangelo LABARILE, il Responsabile del Servizio Tecnico, geom. Natalino ZANIN.

Assistono alla seduta i componenti del Consiglio di Amministrazione, dr.ssa Barbara BANCHERI, geom. Alberto FORTE, dr. Alessandro PIZZI.

SI DA' ATTO che i presenti detengono nel complesso una quota superiore a 1/3 (709,23/1000) delle quote di responsabilità.

LA SEDUTA E' PERTANTO VALIDA

Verbale n. 15 del 28/09/2018

OGGETTO:

L.R. N. 1/2018. APPROVAZIONE CONVENZIONE E NUOVO STATUTO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI DEL CONSORZIO DI AREA VASTA DENOMINATO CO.S.R.A.B.

Si da atto che, durante la trattazione del presente punto all'ordine del giorno, sono entrati in aula:

- il Rappresentante del Comune di Pollone (11,82/1000);
- il Rappresentante del Comune di Zumaglia (6,20/1000);

e sono usciti dall'aula:

- il Rappresentante del Comune di Andorno Micca (18,70/1000);
- il Rappresentante del Comune di Ronco Biellese (8,31/1000);
- il Rappresentante del Comune di Sandigliano (15,16/1000).

Permane il numero legale pari a 685,08/1000 delle quote di responsabilità.

* * * * *

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

PREMESSO che:

- la Regione Piemonte con la legge n. 1 del 10 gennaio 2018, ha approvato nuove norme in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operando una integrale revisione della legislazione di settore. In particolare viene modificata e trasferita la *governance* come competenza, dalla Provincia alla Regione, spettando ai Comuni la responsabilità di raccolta e conferimento dei rifiuti;
- la nuova legge prevede la fusione degli attuali 21 consorzi di bacino in 9 nuovi consorzi di area vasta, attribuendo ai sindaci il compito di provvedere alle funzioni inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, la riduzione, la raccolta differenziata e il trasporto. I singoli consorzi di area vasta suddivideranno il proprio territorio di riferimento in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi (in prima attuazione della legge, queste saranno coincidenti con i soppressi consorzi di bacino previsti dalla l.r. n.24/2002), in modo da poter rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità;
- per quanto riguarda la gestione degli impianti, la nuova legge sostituisce le attuali 8 Autorità territoriali ottimali provinciali (Ato) con un'unica autorità di dimensione regionale a cui attribuisce, in modo univoco, le funzioni di realizzazione e gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, comprese le discariche;
- lo scopo principale di ogni singolo consorzio di area vasta è quello di raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Regionale nel mese di aprile 2016. Il Piano prevede di raggiungere entro l'anno 2018 la produzione annua di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante; ed i 159 chilogrammi pro-capite entro il 2020;

DATO ATTO che con la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018, si è provveduto a riorganizzare gli attuali Consorzi di Bacino e che, al fine di dare adeguata continuità al Consorzio in essere, con le opportune modifiche ed integrazioni previste dalla nuova legge regionale, il Consorzio di Area Vasta sarà costituito dagli stessi Comuni già facenti parte del Consorzio di bacino, di cui alla L.R. n. 24/2002;

RICHIAMATI gli articoli della menzionata L. R., in particolare:

- l'art. 7 il quale stabilisce ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

- l'art. 9 disciplina l'organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta disponendo che:

1) I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33 della presente legge, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8 inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico;

- l'art. 10 definisce l'organizzazione delle funzioni di ambito regionale:

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso un'apposita conferenza d'ambito;

- l'art. 33 dispone che entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge:

"i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge"

VISTA la nuova bozza di convenzione ed il nuovo statuto del Consorzio CO.S.R.A.B., redatti in conformità con gli schemi tipo allegati integranti alla L.R. n. 1/2018;

VISTA la vigente normativa in materia;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

EVIDENZIATO che al termine dell'illustrazione della fattispecie da parte del Segretario del Consorzio, si sono registrati i seguenti interventi:

- Rappresentante del Comune di Ponderano: chiede di spiegare più dettagliatamente il contenuto dell'articolo 5 dello Statuto.
- Segretario del Consorzio: spiega che il Consorzio ha facoltà di articolarsi in aree omogenee che devono essere definite con atto assembleare a maggioranza qualificata del 60% delle quote. Rilegge quindi e spiega i vari commi dell'articolo di cui trattasi, in modo tale che lo stesso risulti più chiaro. Spiega in particolare che tale norma è stata prevista per realtà più complesse della nostra. Infatti a seguito della L.R. n. 1/18, gli attuali 21 consorzi di bacino, si sono fusi in n. 9 nuovi consorzi di area vasta. Ciò ha determinato l'accorpamento di realtà spesso diverse e spesso poco omogenee tra di loro, con la conseguente opportunità di creare all'interno del bacino delle aree omogenee aventi le stesse caratteristiche territoriali. Nel nostro caso, il nuovo consorzio di area vasta coincide con l'attuale consorzio ed è omogeneo e rispondente alle esigenze del territorio di riferimento, senza necessità di creare più aree.
- Rappresentante del Comune di Mezzana Mortigliengo: esprime la propria preoccupazione per la valle di mosso, per il prossimo cambio di gestione previsto a partire da novembre 2018, per il servizio di raccolta dei rifiuti. Si augura che tale cambiamento non determini disservizi ed aumenti dei costi. Chiede se non sia opportuno prevedere due aree omogenee distinte, una formata appunto dalla valle di mosso ora gestita con la Ditta De Vizia ed una formata da tutti gli altri comuni ora gestiti con la SEAB.
- Presidente del Consorzio Avv. Michele LERRO: risponde che tale problema non si pone in quanto chi subentrerà nel servizio sarà tenuto a svolgere lo stesso in maniera uguale per tutto il territorio di competenza, garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità.
- Rappresentante del Comune di Zumaglia: chiede se in merito alle percentuali stabilite dall'articolo 4 per le quote di partecipazione, sono state fatte delle prove di simulazione per vedere quale effettivamente è la formula più conveniente per i comuni.
- Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Roccangelo LABARILE: risponde che non sono state fatte delle prove di simulazione per la fattispecie richiesta. Evidenzia che sono state proposte le percentuali minime previste dalla Regione con la L.R. n. 1/18.
- Rappresentante del Comune di Ponderano: ritornando su quanto prima richiesto, ritiene che la formulazione dell'articolo 5 dello Statuto rappresenti un problema per i comuni piccoli, con particolare riferimento a quelli limitrofi a Biella. Infatti se è sufficiente la maggioranza del 60% delle quote per deliberare la definizione dell'area omogenea, ciò significa che Biella può decidere praticamente da sola, imponendo agli altri il proprio volere. Per questo ritiene che occorre dare ai singoli comuni la facoltà di aderire o meno all'area omogenea e di aumentare dal 60 al 70 per cento la percentuale di maggioranza prevista dal comma 1 dell'art. 5 dello Statuto.
- Rappresentante del Comune di Mezzana Mortigliengo: chiede se le tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti saranno uguali per tutto il bacino.
- Presidente del Consorzio Avv. Michele LERRO: risponde che, come stabilito dalla legge, le tariffe per il servizio di raccolta dei rifiuti saranno uguali per tutto il bacino. Le eventuali diversificazioni di tariffa saranno determinate esclusivamente in base ai differenti servizi che i singoli comuni chiederanno di svolgere.
- Vice Presidente del Consorzio Dr. Alessandro PIZZI: evidenzia che, deve essere ben chiaro che è il Consorzio che decide le modalità di raccolta e non i sub ambiti. Sarà quindi il Consorzio che stabilirà il territorio omogeneo che sarà il risultato di obiettivi condivisi.
- Rappresentante del Comune di Salussola: afferma che il suo comune non sarà in grado di raggiungere gli obiettivi di raccolta dei rifiuti previsti dalla legge regionale.
- Rappresentante del Comune di Mottalciata: evidenzia che se non saranno raggiunti gli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 1/18, sarà sanzionato il Consorzio e non il singolo comune.
- Presidente del Consorzio Avv. Michele LERRO: specifica che se non saranno raggiunti gli obiettivi previsti dalla legge regionale n. 1/18, è vero che sarà sanzionato il Consorzio il quale però si dovrà rivalere sul comune inadempiente.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea Dr. Roberto Vanzi, non essendoci altri interventi, prima di passare alla votazione globale del presente punto all'ordine del giorno, chiede che venga votata la proposta del Rappresentante del Comune di Ponderano di modificare il comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto,

umentando la maggioranza qualificata dal 60% al 70% delle quote per deliberare la definizione dell'area omogenea, ed aggiungendo che per deliberare in merito a quanto sopra occorre sentire il parere preventivo dei singoli comuni che devono decidere se aderire o meno all'area territoriale omogenea.
Si passa quindi alla votazione della proposta del Comune di Ponderano che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli alla proposta di Ponderano: Comuni di Mezzana Mortigliengo, Ponderano e Rosazza pari a millesimi n. 25,11/1000,
astenuti alla proposta di Ponderano: Comune di Candelo e Valle San Nicolao pari a millesimi n. 49,61/1000
contrari alla proposta di Ponderano: Comuni di Biella, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Graglia, Lessona, Massazza, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Pollone, Pray, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, Soprana, Strona, Tavigliano, Torrazzo, Trivero, Valle Mosso, Verrone, Vigliano Biellese, Zimone, Zumaglia, pari a millesimi n. 610,36/1000,
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

La proposta del Comune di Ponderano viene bocciata.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea Dr. Roberto Vanzi, chiede la votazione dell'argomento di cui presente punto all'ordine del giorno, che ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli: Comuni di Biella, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Coggiola, Cossato, Graglia, Lessona, Massazza, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Pollone, Pray, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, Soprana, Strona, Tavigliano, Torrazzo, Trivero, Valle San Nicolao, Valle Mosso, Verrone, Vigliano Biellese, Zimone, Zumaglia, pari a millesimi n. 659,97/1000,
astenuti: Comune di Mezzana Mortigliengo pari a millesimi n. 3,08/1000
contrari: Comuni di Ponderano e Rosazza pari a millesimi n. 22,03 /1000,
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

Pertanto l'ASSEMBLEA

DELIBERA

1. Di approvare , per le motivazioni in premessa citate, la bozza di nuova convenzione del Consorzio di bacino di Area Vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese siglabile CO.S.R.A.B., composta da n. 9 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera A).
2. Di approvare , per le motivazioni in premessa citate, il nuovo Statuto del Consorzio di bacino di Area Vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese siglabile CO.S.R.A.B., composto da n. 29 articoli, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto sotto la lettera B);
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali ai fini della ratifica ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L.R. 1/2018;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte;
5. di procedere alla stipula della convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'art. 10 della citata L.R., la quale subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale;
6. di dare atto che la Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018, ha riorganizzato gli attuali Consorzi di Bacino e che, al fine di dare adeguata continuità al Consorzio in essere con le opportune modifiche ed integrazioni previste dalla nuova Legge Regionale, il Consorzio di Area vasta è stato costituito tra gli stessi Comuni già facenti parte del Consorzio di bacino di cui alla L.R. n.24/2002.

Successivamente,

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Con Voti favorevoli: Comuni di Biella, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglia, Cerrione, Coggiola, Cossato, Graglia, Lessona, Massazza, Mezzana Mortigliengo, Mottalciata, Occhieppo Inferiore, Pollone, Pray, Roppolo, Sagliano Micca, Salussola, Soprana, Strona, Tavigliano, Torrazzo, Trivero, Valle San Nicolao, Valle Mosso, Verrone, Vigliano Biellese, Zimone, Zumaglia, pari a millesimi n. 663,05/1000,

astenuti: nessuno pari a millesimi n. 0/1000

contrari: Comuni di Ponderano e Rosazza pari a millesimi n. 22,03 /1000,
espressi in forma palese per alzata di mano dagli aventi diritto;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgente necessità di dar corso al relativo contenuto.

Parere del Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267 del 18/08/2000:

FAVOREVOLE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
(Dr. Roccangelo LABARILE)

Per tutto quanto non verbalizzato nel presente atto, si rinvia al nastro di registrazione della seduta odierna.

CONVENZIONE DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CO.S.R.A.B.

Art. 1.

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Unico del Bacino e dell'Ambito Biellese siglabile CO.S.R.A.B. del giorno 10/12/2003, istituito ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24, tra i Comuni appartenenti alla Provincia di Biella, risulta così definita, ai sensi della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n.1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).

2. Tra i comuni di:

- AILOCHE
- ANDORNO MICCA
- BENNA
- BIELLA
- BIOGLIO
- BORRIANA
- BRUSNENGO
- CALLABIANA
- CAMANDONA
- CAMBURZANO
- CAMPIGLIA CERVO
- CANDELO
- CAPRILE
- CASAPINTA
- CASTELLETTO CERVO
- CAVAGLIA'
- CERRETO CASTELLO
- CERRIONE
- COGGIOLA
- COSSATO
- CREVACUORE
- CURINO
- DONATO
- DORZANO
- GAGLIANICO
- GIFFLENGA
- GRAGLIA
- LESSONA

- MAGNANO
- MASSAZZA
- MASSERANO
- MEZZANA MORTIGLIENGO
- MIAGLIANO
- MONGRANDO
- MOSSO
- MOTTALCIATA
- MUZZANO
- NETRO
- OCCHIEPPO INFERIORE
- OCCHIEPPO SUPERIORE
- PETTINENGO
- PIATTO
- PIEDICAVALLLO
- POLLONE
- PONDERANO
- PORTULA
- PRALUNGO
- PRAY
- QUAREGNA
- RONCO BIELLESE
- ROPPOLO
- ROSAZZA
- SAGLIANO MICCA
- SALA BIELLESE
- SALUSSOLA
- SANDIGLIANO
- SOPRANA
- SORDEVOLO
- SOSTEGNO
- STRONA
- TAVIGLIANO
- TERNENGO
- TOLLEGNO
- TORRAZZO
- TRIVERO
- VALDENGO
- VALLANZENGO
- VALLE MOSSO
- VALLE SAN NICOLAO
- VEGLIO
- VERRONE
- VIGLIANO BIELLESE
- VILLA DEL BOSCO

- VILLANOVA BIELLESE
- VIVERONE
- ZIMONE
- ZUBIENA
- ZUMAGLIA

è istituito il Consorzio di area vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese siglabile " CO.S.R.A.B. ", con sede in Biella, Via Battistero n.4.

Art. 2.

(Competenza consortile)

1. A seguito della riorganizzazione del consorzio di bacino residuano in capo al Consorzio di area vasta le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n.1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7); effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
5. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai

comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3.

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di bacino di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n.1 ed in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. La convenzione legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4.

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di area vasta.

3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5.

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.
2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6.

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della riorganizzazione del precedente Consorzio.
2. Il Consorzio di bacino istituito ai sensi della L.R. 24/2002 trasferisce al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio come evincesi dalle risultanze contabili di bilancio.
3. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7.

(Successione ed altri rapporti patrimoniali)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) nonché nei rapporti con il personale incaricato.
2. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
3. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;

c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;

d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8.

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata trentennale con decorrenza dalla stipula della presente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di costituzione dell'Assemblea.

2. In sede di prima attuazione, al fine di dare continuità all'azione amministrativa, il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, Il Segretario consortile e il Revisore attualmente in carica, proseguono l'incarico sino alla nomina degli stessi da parte dell'Assemblea che si costituirà a seguito delle elezioni amministrative dell'anno 2019.

3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

4. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

6. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto. Firme: _____

STATUTO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA CO.S.R.A.B.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1. - Denominazione e sede

Art. 2. - Natura e oggetto

Art. 3. - Competenza consortile

Art. 4. - Quote di partecipazione e qualità di consorziato

Art. 5. -Aree territoriali omogenee

Art. 6. - Funzione regolamentare e tariffe

Art. 7. - Programmazione

Art. 8. - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9. - Informazione

Art. 10.- Accesso, partecipazione e azione popolare

Art. 11. - Garanzie per gli utenti

Art. 12. - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13. - Organi del Consorzio

Capo I - Assemblea

Art. 14. - Funzioni

Art. 15. - Convocazione dell'Assemblea

Art. 16. - Sessioni e sedute

Art. 17. - Funzionamento

Art. 18. - Composizione dell'Assemblea Capo II - Consiglio d'Amministrazione

Art. 19. - Funzioni

Art. 20. - Composizione e nomina

Art. 21. - Convocazione e funzionamento

Art. 22. - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

Capo III - Presidente del Consorzio

Art. 23. - Funzioni

Art. 24. - Elezione

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

Art. 25. - Revisore dei conti. Funzioni

Art. 26. - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27. - Gestione economico-finanziaria e contabile

Art. 28. - Investimenti e contratti

Art. 29. - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1. (Denominazione e sede)

1. È costituito il Consorzio di area vasta denominato Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese per la gestione dei rifiuti urbani siglabile " CO.S.R.A.B. ", composto dai seguenti Comuni:

- AILOCHE
- ANDORNO MICCA
- BENNA
- BIELLA
- BIOGLIO
- BORRIANA
- BRUSNENGO
- CALLABIANA
- CAMANDONA
- CAMBURZANO
- CAMPIGLIA CERVO
- CANDELO
- CAPRILE
- CASAPINTA
- CASTELLETTO CERVO
- CAVAGLIA'
- CERRETO CASTELLO
- CERRIONE
- COGGIOLA
- COSSATO
- CREVACUORE
- CURINO
- DONATO
- DORZANO

- GAGLIANICO
- GIFFLENGA
- GRAGLIA
- LESSONA
- MAGNANO
- MASSAZZA
- MASSERANO
- MEZZANA MORTIGLIENGO
- MIAGLIANO
- MONGRANDO
- MOSSO
- MOTTALCIATA
- MUZZANO
- NETRO
- OCCHIEPPO INFERIORE
- OCCHIEPPO SUPERIORE
- PETTINENGO
- PIATTO
- PIEDICAVALLLO
- POLLONE
- PONDERANO
- PORTULA
- PRALUNGO
- PRAY
- QUAREGNA
- RONCO BIELLESE
- ROPPOLO
- ROSAZZA
- SAGLIANO MICCA
- SALA BIELLESE

- SALUSSOLA
- SANDIGLIANO
- SOPRANA
- SORDEVOLO
- SOSTEGNO
- STRONA
- TAVIGLIANO
- TERNENGO
- TOLLEGNO
- TORRAZZO
- TRIVERO
- VALDENGO
- VALLANZENGO
- VALLE MOSSO
- VALLE SAN NICOLAO
- VEGLIO
- VERRONE
- VIGLIANO BIELLESE
- VILLA DEL BOSCO
- VILLANOVA BIELLESE
- VIVERONE
- ZIMONE
- ZUBIENA
- ZUMAGLIA

2. Il Consorzio ha sede legale in Biella, via Battistero n.4

3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

4. La rappresentanza di Comuni in seno all'Assemblea del Consorzio, per il tramite di altro Ente Locale, sono deliberate dall'Assemblea e comunicate ai Comuni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di area vasta ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di area vasta relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3.

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 6 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.
4. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal Comune stesso, salvo diversa pattuizione che dovrà essere oggetto di apposita convenzione tra il Consorzio ed i singoli Comuni interessati.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 4.

(Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, per il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale come emerge dalla tabella allegata sub 1) al presente statuto.
2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verifichino recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse.
4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5.

(Aree territoriali omogenee)

1. E' facoltà del Consorzio articolarsi in aree territoriali omogenee da definirsi con apposito atto dell'assemblea approvato con maggioranza qualificata del 60% delle quote.
2. L'Assemblea dei sindaci dell'area territoriale omogenea assume le proprie decisioni secondo le quote di rappresentatività determinate in proporzione per l'70% alle popolazioni residenti e per la parte restante alle superfici dei rispettivi territori.
3. L'Assemblea di area territoriale omogenea si riunisce, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa, presso il comune di maggiori dimensioni per numero di abitanti e si avvale per l'espletamento dell'attività amministrativa della struttura dello stesso Comune.
4. Spetta all'Assemblea la decisione della modalità di partecipazione dei Comuni consorziati all'Assemblea del consorzio di area vasta, a livello di singolo ente o attraverso uno o più rappresentanti comuni (sindaci) da essa individuati. In tale seconda eventualità provvede alla individuazione del suo rappresentante. Nel caso di nomina di più rappresentanti, l'Assemblea indica nella propria deliberazione le quote di rappresentanza a ciascuno di essi attribuita. L'Assemblea decide altresì della revoca del mandato di rappresentante e assume le ulteriori deliberazioni connesse (nomina dell'eventuale nuovo rappresentante e comunicazioni al consorzio di area vasta).
5. L'Assemblea di area territoriale omogenea esamina le deliberazioni del consorzio di area vasta, le valuta alla luce delle esigenze del proprio territorio e assume le decisioni relativamente alle posizioni da tenere in sede di Consorzio per la salvaguardia dei suoi interessi territoriali.

6. L'Assemblea di area territoriale omogenea delibera i servizi di area di cui intende fruire, dopo avere avuto indicazione dal consorzio di area vasta dei relativi costi e definisce le modalità di ripartizione di tali costi tra i suoi Comuni, laddove la ripartizione non avvenga ordinariamente secondo le rispettive quote di rappresentanza nell'Assemblea di area territoriale omogenea stessa.

7. Per gli approfondimenti tecnici connessi all'esercizio delle proprie prerogative l'Assemblea di area territoriale omogenea può avvalersi del personale tecnico del consorzio di area vasta che viene destinato a tale attività dietro formale richiesta dell'Assemblea di area territoriale omogenea.

Art. 6.

(Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti sono definiti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, in accordo con i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

Art. 7.

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1, di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

4. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i Comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 10 gennaio 2018 n. 1 in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

5. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8.

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9.

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle Pubblicazioni e sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10.

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11.

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12.

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13.

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente del Consorzio è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.

Capo I - Assemblea.

Art. 14.

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente della stessa, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.
3. La fusione, anche per incorporazione, la costituzione di Unioni, la variazione della rappresentanza di Comuni, per il tramite di altro Ente Locale, sono deliberate dall'Assemblea e comunicate agli Enti di cui all'articolo 1.

Art. 15.

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.
4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei Comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.
5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16.

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.
3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17.

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.
3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 20 giorni dalla data di adozione.

Art. 18.

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei Comuni consorziati e dai rappresentanti delle Unioni dei Comuni, ovvero dai rappresentanti le aree territoriali omogenee qualora

determinato in tal senso dall'Assemblea dell'area territoriale omogenea, o da un loro delegato, scelto tra gli Amministratori dell'Ente, per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

(Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20.

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente del Consorzio e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. I consiglieri sono sindaci, assessori o consiglieri comunali delegati dei Comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco, assessore o consiglieri comunali delegati dei Comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 21.

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 22.

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23.

(Funzioni)

1. Il Presidente del Consorzio ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24.

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata del 50% delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.
2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.
3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25.

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3 Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26.

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei Comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.

3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.

5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:

a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) ogni altra attività attribuita dall'Assemblea e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6 Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

7. Al personale del consorzio di area vasta si applica il contratto degli enti locali.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28.

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29.

(Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell'anno del proprio insediamento all'aggiornamento delle quote consortili per il 70% sulla base della popolazione residente al 31/12/2017 e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

Nr. Progr.	Comuni	Popolazione residente Totale (dati al 31 dicembre 2017)	Superficie territoriale in kmq	Popolazione	Superficie	Totale quota
				70%	30%	100%
1	AILOCHE	341	10,78	0,1341998887	0,3534078615	0,49
2	ANDORNO MICCA	3233	11,89	1,2723408801	0,3897977248	1,66
3	BENNA	1174	9,38	0,4620254232	0,3075107366	0,77
4	BIELLA	44324	46,68	17,4436242403	1,5303412779	18,97
5	BIOGLIO	890	18,85	0,3502577740	0,6179720028	0,97
6	BORRIANA	889	5,3	0,3498642259	0,1737534013	0,52
7	BRUSNENGO	2036	10,45	0,8012638515	0,3425892535	1,14
8	CALLABIANA	135	7,32	0,0531289882	0,2399763958	0,29
9	CAMANDONA	349	9,48	0,1373482732	0,3107891027	0,45
10	CAMBURZANO	1177	3,81	0,4632060674	0,1249057470	0,59
11	CAMPIGLIA CERVO	509	28,2	0,2003159629	0,9244992296	1,12
12	CANDELO	7556	15,12	2,9736491463	0,4956889486	3,47
13	CAPRILE	210	11,6	0,0826450927	0,3802904632	0,46
14	CASAPINTA	405	2,86	0,1593869646	0,0937612694	0,25
15	CASTELLETTO CERVO	817	15	0,3215287656	0,4917549094	0,81
16	CAVAGLIA'	3653	25,63	1,4376310656	0,8402452218	2,28
17	CERRETO CASTELLO	617	2,74	0,2428191534	0,0898272301	0,33
18	CERRIONE	2894	27,99	1,1389280875	0,9176146609	2,06
19	COGGIOLA	1818	23,78	0,7154703743	0,7795954496	1,50
20	COSSATO	14826	27,74	5,8347435472	0,9094187457	6,74
21	CREVACUORE	1876	8,3	0,7382961618	0,2721043832	1,01
22	CURINO	471	21,37	0,1853611366	0,7005868275	0,89
23	DONATO	707	12,06	0,2782384789	0,3953709471	0,67
24	DORZANO	520	4,84	0,2046449915	0,1586729174	0,36
25	GAGLIANICO	3774	4,35	1,4852503809	0,1426089237	1,63
26	GIFFLENGA	140	2,35	0,0550967285	0,0770416025	0,13
27	GRAGLIA	1593	20,14	0,6269220606	0,6602629250	1,29
28	LESSONA	2745	12,72	1,0802894265	0,4170081631	1,50
20	MAGNANO	401	10,47	0,1578127723	0,3432449267	0,50
30	MASSAZZA	559	11,61	0,2199933659	0,3806182998	0,60
31	MASSERANO	2092	26,46	0,8233025429	0,8674556601	1,69
32	MEZZANA MORTIGLIENGO	511	4,31	0,2011030590	0,1412975773	0,34
33	MIAGLIANO	576	0,99	0,2266836829	0,0324558240	0,26
34	MONGRANDO	3800	16,5	1,4954826305	0,5409304003	2,04
35	MOSSO	1495	18,24	0,5883543507	0,5979739698	1,19
36	MOTTALCIATA	1378	18,39	0,5423092276	0,6028915189	1,15
37	MUZZANO	595	6,1	0,2341610961	0,1999803298	0,43
38	NETRO	982	12,44	0,3864641956	0,4078287382	0,79
39	OCCHIEPPO INFERIORE	3965	4,05	1,5604180605	0,1327738255	1,69
40	OCCHIEPPO SUPERIORE	2726	5,2	1,0728120133	0,1704750352	1,24
41	PETTINENGO	1554	15,3	0,6115736863	0,5015900075	1,11
42	PIATTO	510	3,59	0,2007095109	0,1176933416	0,32
43	PIEDICAVALLO	180	17,75	0,0708386509	0,5819099761	0,65
44	POLLONE	2130	16,4	0,8382573692	0,5376520342	1,38
45	PONDERANO	3783	7,05	1,4887923134	0,2311248074	1,72
46	PORTULA	1246	11	0,4903608836	0,3606202669	0,85
47	PRALUNGO	2409	7,04	0,9480572781	0,2307969708	1,18
48	PRAY	2129	9,3	0,8378638211	0,3048880438	1,14
49	QUAREGNA	1443	5,84	0,5678898515	0,1914565780	0,76
50	RONCO BIELLESE	1537	3,8	0,6048833692	0,1245779104	0,73
51	ROPPOLO	880	8,65	0,3463222934	0,2835786644	0,63
52	ROSAZZA	90	8,7	0,0354193255	0,2852178474	0,32

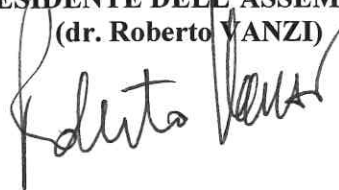
Nr. Progr.	Comuni	Popolazione residente Totale (dati al 31 dicembre 2017)	Superficie territoriale in kmq	Popolazione	Superficie	Totale quota
53	SAGLIANO MICCA	1609	14,91	0,6332188296	0,4888043799	1,12
54	SALA BIELLESE	580	8	0,2282578752	0,2622692850	0,49
55	SALUSSOLA	1964	38,39	0,7729283911	1,2585647313	2,03
56	SANDIGLIANO	2665	10,16	1,0488055816	0,3330819919	1,38
57	SOPRANA	704	5,33	0,2770578347	0,1747369111	0,45
58	SORDEVOLO	1369	13,74	0,5387672950	0,4504474970	0,99
59	SOSTEGNO	774	18,07	0,3046061989	0,5924007475	0,90
60	STRONA	1080	3,72	0,4250319055	0,1219552175	0,55
61	TAVIGLIANO	932	10,88	0,3667867925	0,3566862276	0,72
62	TERNENGO	280	1,98	0,1101934570	0,0649116480	0,18
63	TOLLEGNO	2469	3,36	0,9716701617	0,1101530997	1,08
64	TORRAZZO	212	5,8	0,0834321889	0,1901452316	0,27
65	TRIVERO	5578	29,88	2,1952110823	0,9795757794	3,17
66	VALDENGO	2463	7,68	0,9693088734	0,2517785136	1,22
67	VALLANZENGO	220	3,99	0,0865805733	0,1308068059	0,22
68	VALLE MOSSO	3244	8,9	1,2766699088	0,2917745795	1,57
69	VALLE SAN NICOLAO	1004	14,9	0,3951222529	0,4884765433	0,88
70	VEGLIO	478	6,76	0,1881159730	0,2216175458	0,41
71	VERRONE	1254	8,64	0,4935092681	0,2832508278	0,78
72	VIGLIANO BIELLESE	7751	8,38	3,0503910181	0,2747270760	3,33
73	VILLA DEL BOSCO	359	3,7	0,1412837538	0,1212995443	0,26
74	VILLANOVA BIELLESE	187	7	0,0735934873	0,2294856244	0,30
75	VIVERONE	1406	12,98	0,5533285733	0,4255319149	0,98
76	ZIMONE	410	2,95	0,1613547049	0,0967117988	0,26
77	ZUBIENA	1200	12,47	0,4722576728	0,4088122480	0,88
78	ZUMAGLIA	1027	2,61	0,4041738583	0,0855653542	0,49
	TOTALE	177869	915,09	70,00	30,00	100,00

Il presente processo verbale è stato confermato e firmato a termine di Legge

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
(dr. Roberto VANZI)



N. 2018/5017 del Registro Pubblicazioni

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune di Biella in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Biella, li 29 OTT. 2018



IL SEGRETARIO



Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., D. Lgs. 267/2000);

Biella, li 29 OTT. 2018



IL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
(dr.ssa Maria Antonietta D'AGOSTINO)

